

Piano di Formazione Nazionale - PFN 2024

Modulo 7

“I Fondi della Cooperazione Territoriale Europea – CTE”

UF 3 Il Diritto comunitario, gli appalti pubblici e l'istituto della co-progettazione

UF 4 La costruzione di un progetto

9-10-11 Ottobre
Roma (RM)



UF 1 – UF 2



Con tecnologia Bing
© GeoNames, Microsoft, TomTom

UF3 - UF4



Con tecnologia Bing
© GeoNames, Microsoft, TomTom

*LET'S GET TO KNOW
EACH OTHER!*

1. *Nome*
2. *Una parola nel tuo dialetto*
3. *Un libro/film che suggerisci e perché*
4. *Cosa fai nel tuo Ente*
5. *Perché ti sei iscritto a questo modulo e cosa ti aspetti*



UF 1 - Il framework della Politica di Coesione



UF 1 - La nuova programmazione 21-27



UF 1 - I regolamenti (indicatori, metodi di verifica, ecc.)



UF 2 - Le strategie europee macroregionali (EUSAIR ed EUSALP)



UF 2 – Presentazione dei 19 Programmi della CTE



UF 2 – Complementarietà e Sinergie



UF 2 – Valutazione di Impatto



UF 3 - Il public procurement: Procedure di Evidenza Pubblica e Nuovo codice degli Appalti



UF 3 – La Coprogettazione art. 55 del D.Lgs n.117/2017 (Codice Terzo Settore)



UF 4 – Call for Proposal



UF 4 – Dall’idea al Progetto



UF 4 – Budgeting



UF 3 - Il public procurement: Procedure di Evidenza Pubblica e Nuovo codice degli Appalti



UF 3 – La Coprogettazione art. 55 del D.Lgs n.117/2017 (Codice Terzo Settore)



UF 4 – Call for Proposal



UF 4 – Dall’idea al Progetto



UF 4 – Budgeting

UF 3 - Il public procurement: Procedure di Evidenza Pubblica e Nuovo codice degli Appalti

Semplificazione

*Il nuovo codice si prefigge infatti l'obiettivo di **semplificare** e razionalizzare le procedure di appalto, di aumentare la **trasparenza** e la **concorrenza** tra i partecipanti.*

Trasparenza

L'estensione dell'obbligo di pubblicazione dei bandi di gara sui portali telematici, al fine di garantire una maggiore visibilità agli avvisi pubblici

Concorrenza

*Viene data maggiore **importanza al valore tecnico** dell'offerta **rispetto a** quello **economico**, al fine di **privilegiare la qualità** delle prestazioni offerte.
Viene inoltre introdotto un criterio di **valutazione** basato sulle **performance** da un punto di vista:*

- *ambientale*
- *sociale*
- *di innovazione dell'impresa.*

UF 3 - Il public procurement: Procedure di Evidenza Pubblica e Nuovo codice degli Appalti

Il testo del nuovo Codice è stato pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31/3/2023](#), Supplemento Ordinario n. 12.

La denominazione ufficiale del provvedimento è: ***Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.***

La legge del 21 giugno 2022, n. 78 esponeva in maniera chiara cosa avrebbe dovuto prevedere il nuovo Codice in materia di appalti:

- **adeguare** la disciplina dei Contratti di appalto al **diritto europeo** e ai **principi espressi dalla giurisprudenza** della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali
- **razionalizzare, riordinare e semplificare** la disciplina vigente in materia
- **evitare di incorrere in procedure di infrazione** da parte della Commissione europea, e allo stesso tempo giungere alla risoluzione delle procedure avviate.

UF 3 - Il public procurement: Procedure di Evidenza Pubblica e Nuovo codice degli Appalti

I nuovi principi

Il Principio di Risultato

La norma definisce l'interesse pubblico primario del nuovo Codice, ovvero: massima **tempestività** nell'affidare il contratto e nella sua esecuzione; **miglior rapporto qualità prezzo**, nel rispetto dei principi previsti dalla legge; **trasparenza** e **concorrenza**

Il Principio della Fiducia

L'articolo 2 del nuovo codice dei contratti pubblici definisce il *principio di fiducia*, che riguarda le **azioni** e i **rapporti** tra la **Pubblica Amministrazione** e gli **operatori economici**. Azioni e rapporti che dovranno essere **trasparenti**, **legittimi**, e **corretti**.

Il Principio dell'Accesso al Mercato

Il nuovo Codice degli appalti punta a sottolineare che le Committenze pubbliche sono tenute **a permettere e favorire l'accesso degli operatori economici**, nel rispetto dei principi di imparzialità, di concorrenza, di proporzionalità, di pubblicità e trasparenza e in assenza di qualsiasi forma discriminatoria.

UF 3 - Il public procurement: Procedure di Evidenza Pubblica e Nuovo codice degli Appalti

Principi e Diritti Digitali

Grande attenzione viene poi dedicata alla **digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti**, che come abbiamo visto, si pone un obiettivo sfidante, sarebbe a dire quello di realizzare una vera e propria riforma del sistema economico sociale, orientata al rilancio del Paese.

Un sistema di **e-procurement** completamente rinnovato, in cui ogni singolo step verrà gestito attraverso piattaforme digitali interoperabili, che permetteranno di raccogliere in un solo luogo informazioni e dati relativi agli appalti.

In questo senso, **l'articolo 19** del nuovo Codice definisce i principi fondamentali, connessi all'attività di digitalizzazione, che le *Stazioni appaltanti* devono adottare:

- *sicurezza informatica*
- *protezione dei dati personali*
- *neutralità tecnologica*
- *Trasparenza*

Alla base, l'impegno per **equilibrare** i **vantaggi** dell'innovazione tecnologica e le **fondamentali tutele**, che dovranno essere garantite. L'introduzione di un sistema completamente digitalizzato di gestione degli appalti non dovrà in alcun caso comportare una riduzione delle garanzie o dei diritti degli operatori economici, e non dovrà gravare sui doveri delle PA.

UF 3 - Il public procurement: Procedure di Evidenza Pubblica e Nuovo codice degli Appalti

RUP

Il **previgente codice degli appalti** (D.lgs. 50/2016), **fortemente improntato all'osservanza delle norme anticorruzione e al contenimento della spesa**, poneva l'accento sul rispetto di tempistiche e procedure ben delineate (e potenzialmente molto rigide) e pesanti profili di responsabilità a carico del RUP.

Il quadro normativo di riferimento, inoltre, allo scoppiare della pandemia - che richiedeva una risposta rapida, efficace ed efficiente, anche e soprattutto in tema di approvvigionamenti, (si pensi al settore della sanità) – si è rivelato **troppo rigido**, tanto da rendere necessaria l'adozione dei “decreti semplificazioni” che hanno ampliato le maglie per l'affidamento diretto, semplificato le procedure amministrative nell'ottica del miglioramento della performance della Pubblica Amministrazione e apportato deroghe significative in tema di responsabilità dei pubblici dipendenti (RUP inclusi).

Non da ultimo, il **“vecchio codice” non ha retto alla prova del cambiamento culturale in atto**, relativamente all'impiego degli strumenti tecnologici e veicolato da nuovi principi alla base dell'attività amministrativa quali, ad esempio, il risultato, la fiducia, l'accesso al mercato, la buona fede e la tutela dell'affidamento che sembrerebbero superare il pregiudizio verso l'operato degli Operatori Economici e dei pubblici funzionari, volendo avviare una collaborazione fattiva tra pubblica amministrazione e mercato per perseguimento dell'interesse pubblico.

UF 3 - Il public procurement: Procedure di Evidenza Pubblica e Nuovo codice degli Appalti

RUP

Emerge un cambio di passo per il tramite del **nuovo “codice degli appalti” - D.lgs. 36/2023 - che vede l'intervento pubblico come un progetto che deve portare dei risultati utili per la collettività**, quali l'esecuzione tempestiva e il migliore rapporto qualità/prezzo. Il tutto operando nella cornice dei principi alla base dell'attività amministrativa quali la trasparenza, la legalità, il buon andamento della cosa pubblica.

Il nuovo codice attribuisce al RUP un ruolo chiave in quest'ottica.

Se prima con RUP si intendeva definire il Responsabile Unico di Procedimento, la norma introduce una variazione alla definizione di questa figura, che da responsabile del *procedimento* diventa **responsabile del progetto** avvicinando così l'immaginario collettivo alla figura di un **project manager** previsto soprattutto nel contesto dei grandi progetti privati.

Il RUP - nelle intenzioni del legislatore - è un project manager, **diffusore di conoscenze e competenze** e questo implica per la Pubblica Amministrazione l'onere di individuare un dipendente dotato di competenze multisetoriali, con grande capacità di gestione delle risorse umane e strumentali, al quale dovrebbe essere riconosciuto un incentivo proporzionato alle proprie attività/responsabilità.

UF 3 - Il public procurement: Procedure di Evidenza Pubblica e Nuovo codice degli Appalti

LE PROCEDURE

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SERVIZI

NUOVO CODICE APPALTI



UF 3 - Il public procurement: Procedure di Evidenza Pubblica e Nuovo codice degli Appalti

Allegato II.1 del nuovo codice appalti: elenchi operatori e indagini di mercato

L'allegato II.1 del D.Lgs. 36/2023 disciplina le modalità attuative in merito alla gestione degli elenchi e delle indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

La **scelta degli operatori** deve essere effettuata secondo **criteri oggettivi, quali non discriminazione, proporzionalità e trasparenza**. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri suddetti è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata devono essere indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.

UF 3 - Il public procurement: Procedure di Evidenza Pubblica e Nuovo codice degli Appalti

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'art. 108, riferito nello specifico al “criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture”, dispone, in aderenza alla regola generale posta dalla Direttiva UE n. 24/2014 (considerando 89, 90 e 96, nonché art. 67) che, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o servizi, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione degli appalti di “lavori, servizi e forniture” (oltre che dei concorsi di progettazione e di idee) adottando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base:

- del miglior **rapporto qualità/prezzo**
- oppure dell’elemento **prezzo**
- oppure del **costo**, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall’allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita.

Importante novità riguarda **l’eliminazione del tetto massimo del 30% per il punteggio economico** relativo all’elemento costo e **conseguentemente il tetto minimo del 70% riferito alla qualità**.

UF 3 - Il public procurement: Procedure di Evidenza Pubblica e Nuovo codice degli Appalti

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: QUALITA' PREZZO

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

art. 95 dlgs 50/2016

- a** contratti di servizi sociali, ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, servizi ad alta intensità di manodopera;
- b** contratti affidamento di servizi di ingegneria e architettura e servizi di natura tecnica e intellettuale $\geq 40.000 \text{ €}$;
- b-bis** contratti di servizi e forniture $\geq 40.000 \text{ €}$ con alto contenuto tecnologico o carattere innovativo;



art. 108 dlgs 36/2023

- a** contratti di servizi sociali, ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, servizi ad alta intensità di manodopera;
- b** contratti affidamento di servizi di ingegneria e architettura e servizi di natura tecnica e intellettuale $\geq 140.000 \text{ €}$;
- c** contratti di servizi e forniture $\geq 140.000 \text{ €}$ con alto contenuto tecnologico o carattere innovativo;
- d** affidamenti dialogo competitivo e partenariato per l'innovazione;
- e** affidamenti appalto integrato.

Art. 95 vecchio codice appalti vs art. 108 nuovo codice appalti: l'offerta economicamente più vantaggiosa

UF 3 - Il public procurement: Procedure di Evidenza Pubblica e Nuovo codice degli Appalti

DOCUMENTI DI PROGRAMMA

https://www.italy-albania-montenegro.eu/sites/default/files/2023-06/4.3_Public_procurement_v01_2_rev07062023.pdf

https://www.italy-albania-montenegro.eu/sites/default/files/2022-05/4.4_Financial_management_FLC_guidelines_v03.1_rev24052022.pdf

<https://2014-2020.greece-italy.eu/key-documents/>



UF 3 - Il public procurement: Procedure di Evidenza Pubblica e Nuovo codice degli Appalti



UF 3 – La Coprogettazione art. 55 del D.Lgs n.117/2017 (Codice Terzo Settore)



UF 4 – Call for Proposal



UF 4 – Dall’idea al Progetto



UF 4 – Budgeting

UF 3 – La Coprogettazione art. 55 del D.Lgs n.117/2017 (Codice Terzo Settore)

L'art. 55 del Codice del Terzo settore ha contribuito in modo decisivo ad una svolta nelle relazioni tra **enti pubblici** e **Terzo settore**, considerati **non più soggetti controinteressati** – la pubblica amministrazione (Pa) che persegue l'interesse pubblico acquistando prestazioni, il Terzo settore che compete per offrirle alle migliori condizioni di mercato – **ma alleati nell'individuare le strade per assicurare diritti e rispondere ai bisogni dei cittadini.**

La **riforma del Terzo settore** (legge 106/2016), **richiamando il principio di sussidiarietà** affermato dall'art. 118 della Costituzione (vedi anche la sentenza della Corte costituzionale 131/2020), ha posto le basi per costruire questa relazione, configurando il complesso degli **enti di Terzo settore (Ets) come “enti privati che promuovono e realizzano attività di interesse generale” e dunque con una finalità analoga a quella della pubblica amministrazione;** e ciò viene affermato non con riferimento ad una specifica forma giuridica, ma all'insieme degli enti, quale che sia il modo di operare – azione volontaria e gratuita, mutualità o produzione e scambio di beni e servizi – che li caratterizza.

L'art. 55 del Codice del Terzo settore (dlgs 117/2017) rappresenta la logica conseguenza di tutto ciò: **enti pubblici ed enti del Terzo settore non sono più metaforicamente seduti dalla parte opposta di un tavolo a contrattare i termini di una compravendita; sono, al contrario, dalla stessa parte del tavolo, uniti dal medesimo intento** di realizzare l'interesse generale, congiuntamente impegnati ad esaminare le possibili strade per farlo al meglio e di conseguenza, le strategie per reperire e allocare le risorse a ciò necessarie.

UF 3 – La Coprogettazione art. 55 del D.Lgs n.117/2017 (Codice Terzo Settore)

In sintesi, secondo l'art. 55 del Codice del Terzo settore, le **amministrazioni pubbliche** (1), nell'esercizio delle proprie funzioni di **programmazione e organizzazione** a livello territoriale degli interventi e dei servizi **nei settori di attività di cui all'articolo 5** (2), **assicurano** (3) il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso **forme di co-programmazione, co-progettazione**, accreditamento (4) nel rispetto dei principi della **legge 241/1990** (5).

- 1) **“Le amministrazioni pubbliche”**: il soggetto chiamato in causa sono le amministrazioni pubbliche, tutte le amministrazioni pubbliche e non solo gli enti locali che tradizionalmente sono considerati come interlocutori dal Terzo settore: e quindi anche le aziende sanitarie, le scuole, l'amministrazione penitenziaria, ecc. L'effetto pratico di questa previsione è già oggi ben visibile, con le prime sperimentazioni di pratiche di amministrazione condivisa anche da parte di soggetti diversi dagli enti locali.
- 2) **2) “nei settori di attività di cui all'art. 5...”**: il riferimento è all'art. 5 del Codice del Terzo settore, quello che elenca i settori di attività degli enti del Terzo settore. L'oggetto della collaborazione non è più, come in precedenza, limitato al welfare ma investe la generalità degli interventi nei settori di interesse generale citati dal Codice del Terzo settore e quindi il welfare, l'ambito sanitario e socio sanitario, l'educazione e la formazione professionale, la cultura e la salvaguardia del patrimonio culturale, l'ambiente, la cooperazione allo sviluppo, l'housing sociale, l'agricoltura sociale, l'inserimento lavorativo e molto altro.

UF 3 – La Coprogettazione art. 55 del D.Lgs n.117/2017 (Codice Terzo Settore)

- 1) 3) **“assicurano”**: indicativo presente, che in linguaggio giuridico significa disporre che qualcosa avvenga e non semplicemente avanzare un’ipotetica opzione. Il tema all’ordine del giorno non è tanto la praticabilità di contenziosi amministrativi per l’ente pubblico che non scelga l’opzione collaborativa (es. la programmazione di azioni di lotta alla dispersione scolastica senza coinvolgere gli enti di Terzo settore che operano in tale campo), quanto l’affermazione, questa sì chiara e certa, della normalità, della naturalità dell’approccio collaborativo. **È in sostanza un normale principio di buon andamento della pubblica amministrazione riunire i diversi soggetti, pubblici e di Terzo settore, accomunati dal perseguire l’interesse generale in uno specifico settore, per ragionare insieme su come operare.**
- 2) 4) **“forme di co-programmazione, co-progettazione, accreditamento”**: è importante evidenziare come si configuri un flusso collaborativo sul piano cronologico e giuridico che parte dalla condivisione della lettura dei bisogni e della scelta delle azioni da realizzare, per poi proseguire nella progettazione di specifici interventi e nella loro realizzazione.
- 3) 5) **“poste in essere nel rispetto dei principi della legge 241/1990”**: questo opportuno riferimento, richiamato anche dalla sentenza 131/2020 della Corte costituzionale, fornisce una **base procedimentale** solida alle pratiche collaborative; in sostanza risponde alla naturale perplessità dell’amministratore pubblico che, condividendo il principio collaborativo, si chieda a quali norme fare riferimento, dal momento che il Codice dei contratti pubblici, con la sua impostazione fondamentalmente competitiva, appare chiaramente inadatto allo scopo.

UF 3 – La Coprogettazione art. 55 del D.Lgs n.117/2017 (Codice Terzo Settore)

IL RAPPORTO TRA CODICE APPALTI E CODICE DEL TERZO SETTORE

Il rapporto tra disciplina del Terzo Settore e norme in materia di appalti pubblici è da sempre complessa.

Qual è il limite??? dove finisce l'obbligo di gara???

Con quali presupposti l'amministrazione può procedere con una convenzione per la realizzazione di un servizio pubblico anziché mettere a gara il servizio stesso.

Art. 6. (Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore)

1. In attuazione dei principi di **solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale**, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, **privi di rapporti sinallagmatici**, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle **finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato**.
2. **Non rientrano** nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.

UF 3 – La Coprogettazione art. 55 del D.Lgs n.117/2017 (Codice Terzo Settore)

IL RAPPORTO TRA CODICE APPALTI E CODICE DEL TERZO SETTORE

Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.

Art. 56. Convenzioni

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere **esclusivamente il rimborso** alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.
3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei **principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.** Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.
4. 3-bis. Le amministrazioni procedenti **pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali.** I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

UF 3 – La Coprogettazione art. 55 del D.Lgs n.117/2017 (Codice Terzo Settore)

Coprogrammazione – coprogettazione – ammissibilità e limiti – partenariato

L'art. 55 del d.lgs. n. 117/2017 invita le PP.AA. ad assicurare il coinvolgimento degli enti del terzo settore nella programmazione e organizzazione dei servizi pubblici nel proprio ambito territoriale di competenza. **Si tratta, quindi, di una diretta applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale previsto all'art. 118, comma 4, della Costituzione.**

La partecipazione degli ETS alla determinazione delle scelte pubbliche si articola in due distinti istituti: coprogrammazione e coprogettazione.

La **coprogrammazione** individua i bisogni della popolazione e fissa gli interventi necessari al relativo soddisfacimento in relazione ai mezzi a disposizione dell'ente pubblico.

La **coprogettazione** è una forma di collaborazione volta a definire e a realizzare specifici progetti o interventi, che si inseriscono nel quadro programmatico generale definito.

Per la realizzazione di questi interventi in maniera congiunta, l'amministrazione può altresì attivare particolari forme di partenariato (istituzionale o contrattuale).

Sebbene la procedura di selezione dell'ETS che diventerà partner della P.A. **non ricalchi una di quelle previste dal Codice dei contratti pubblici**, questa deve pur **sempre assumere la forma di confronto competitivo tra diversi offerenti.**

UF 3 – La Coprogettazione art. 55 del D.Lgs n.117/2017 (Codice Terzo Settore)

Coprogrammazione – coprogettazione – ammissibilità e limiti – partenariato

<https://pninclusione21-27.lavoro.gov.it/avvisi/avviso-co-progettazione>

https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/mun_12_avviso_sf_10bis_23_A.pdf



UF 3 - Il public procurement: Procedure di Evidenza Pubblica e Nuovo codice degli Appalti



UF 3 – La Coprogettazione art. 55 del D.Lgs n.117/2017 (Codice Terzo Settore)



UF 4 – Call for Proposal



UF 4 – Dall’idea al Progetto



UF 4 – Budgeting



UF 3 - Il public procurement: Procedure di Evidenza Pubblica e Nuovo codice degli Appalti



UF 3 – La Coprogettazione art. 55 del D.Lgs n.117/2017 (Codice Terzo Settore)



UF 4 – Call for Proposal



UF 4 – Dall’idea al Progetto



UF 4 – Budgeting



UF 3 - Il public procurement: Procedure di Evidenza Pubblica e Nuovo codice degli Appalti



UF 3 – La Coprogettazione art. 55 del D.Lgs n.117/2017 (Codice Terzo Settore)



UF 4 – Call for Proposal



UF 4 – Dall’idea al Progetto



UF 4 – Budgeting